

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di marzo alle ore 16,30 in Rapallo presso i locali siti in via Laggiaro, al civico 44, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione TIGULLIO/PARADISO R@P - Rete per l'Autorganizzazione Popolare con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

L'Assemblea è presieduta dalla Coordinatrice e Rappresentante Legale Aurora Rondini, la quale, verificata la presenza di un numero sufficiente di soci, dichiara sussistere il numero legale e quindi valida la seduta.

La Coordinatrice chiama Emanuele Gesino ad assisterla con funzioni di segretario ed illustra quanto segue: Da quando si è costituita l'Associazione le attività si sono notevolmente ampliate, nello specifico a seguito della costituzione di fatto del gruppo di lavoro "Scuola Popolare Interculturale" e questo ha reso necessaria ed opportuna la collaborazione con le Istituzioni, più precisamente il Comune di Rapallo ed Istituti Comprensivi per l'istruzione. La maggior parte delle attività avviene a Rapallo, sede della Scuola Popolare, inoltre, l'affitto a privati della Sede di Chiavari, da parte dei proprietari, rende strettamente necessario il trasferimento della Sede Legale dell'Associazione.

Al fine di instaurare rapporti di collaborazione ufficiale con le istituzioni, nonché per snellire ed uniformare le norme statutarie, anche alla luce della mutata regolamentazione degli Enti del Terzo Settore, si rendono necessarie le seguenti modifiche:

La denominazione viene modificata in: **"Tigullio R@P - Rete di Autorganizzazione Popolare - Associazione di Promozione Sociale - ETS"**.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

La sede Legale è trasferita nel **Comune di Rapallo (GE) al civico 44 di via Laggiaro.**

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Il Collegamento alla Rete per l'Autorganizzazione Popolare – Associazione Nazionale di Promozione Culturale e Solidarietà Sociale – con sede in Roma, via di Sant'Ambrogio 4, C.F. 97565990583, cessa in data odierna.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

L'Assemblea dei soci dispone di rendere effettive le modifiche, così come approvate in data odierna, nell'Atto Costitutivo, in qualsiasi documento, atto e/o convenzione e ovunque si renda necessario.

Lo Statuto viene così modificato:

Premessa e principi

"Tigullio R@P - Rete di Autorganizzazione Popolare - Associazione di Promozione Sociale - ETS" è un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore). Riconosce le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu, alla Convenzione dell'UNESCO per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, ed opera in contesti locali, nazionali ed internazionali per l'affermazione degli stessi. Partecipa alla costruzione di una



società anti-capitalista, antirazzista, pacifista, ambientalista, laica, rispettosa delle differenze di genere.

Titolo I - Definizioni e finalità

Art. 1 – La “Tigullio R@P - Rete di Autorganizzazione Popolare - Associazione di Promozione Sociale - ETS” (Da qui in avanti nel presente testo “RAP”) è autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva, promuove cultura, socialità e solidarietà.

La RAP sostiene e tutela l'autorganizzazione di uomini e donne in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.

La RAP sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione di tutte e di tutti, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo per la promozione culturale e sociale e del terzo settore.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. L'Associazione ha durata illimitata.

Nell'ambito di tali definizioni la RAP svolge le attività di interesse generale, meglio definite nell'articolo cinque comma primo del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, alle lettere: a, c, d, e, f, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, u, v, w, z.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- 
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.1 bis - Attività secondarie

Può svolgere altresì attività diverse di cui all'articolo sei D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo uno del presente Statuto.

Art. 1 ter - Destinatari delle attività

Tutte le attività sono svolte in favore degli associati, di loro familiari, o di terzi.

Art. 1 quater - Volontari associati e assicurazione obbligatoria.

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale in prevalenza dell'opera di volontari: propri associati o associati di enti che aderiscono all'Associazione.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Titolo II - Gli associati

Art. 2 - Definizioni

Possono essere soci della RAP i maggiori di età (diciotto anni): cittadini italiani, cittadini comunitari o di paesi terzi soggiornanti in Italia, che godano in Italia o nei paesi di provenienza dei diritti civili e politici, ovvero ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo l'ordinamento italiano. Possono altresì aderire alla RAP altri enti del terzo settore, entro i limiti di legge. La domanda di adesione alla R@P va presentata in forma scritta e prevede la conoscenza e la sottoscrizione del presente Statuto. Le domande si considerano accolte salvo diversa comunicazione da parte del Direttivo, entro quindici giorni dalla presentazione.

La qualità di socio non è trasmissibile, così come non sono trasmissibili e rimborsabili la quota sociale e le eventuali contribuzioni.

Si decade dallo status di socio nei casi di:

- decesso;
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- rinuncia scritta;
- protratta inadempienza degli obblighi associativi;
- violazione dei principi fondativi della R@P.

Art. 3 - Diritti e doveri dei soci

Avverso il rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Collegio dei probiviri, secondo le modalità previste dal successivo articolo che disciplina il funzionamento di tale organo sociale.



I soci sono di diritto membri dell'Assemblea. Hanno diritto di proposta verso tutti gli organi sociali e di partecipare attivamente alla vita associativa in condizioni di parità.

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo in relazione a tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di adire al Collegio dei probiviri per la tutela dei propri diritti, avverso tutte le decisioni del Consiglio Direttivo, che ritengano lesive dei propri diritti, ovvero in contrasto con il presente Statuto o con l'ordinamento giuridico dello Stato. Hanno diritto di consultare i libri sociali.

I soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, al rinnovo dell'adesione, ed al pagamento della quota associativa qualora non sia gratuita. La quota sociale non costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Titolo III - Organi sociali

Art. 4

Sono organi sociali della RAP:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Coordinatore;
- Il Collegio dei probiviri.

Art. 5 - L'Assemblea dei soci

Ne fanno parte tutti i soci in regola con gli obblighi associativi. Può dotarsi di un regolamento. Elege il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

Può sfiduciare Il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali da essa eletti, ovvero loro singoli componenti, mediante l'approvazione di una mozione sottoscritta da almeno un decimo dei soci. Non sono ammessi al voto di singoli provvedimenti gli amministratori che hanno concorso alla loro produzione.

È presieduta dal più anziano tra gli aventi diritto intervenuti.

Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese. Sono sempre a scrutinio segreto quando riguardano provvedimenti personali.

Sedute ordinarie

Si riunisce, di norma, una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di eventuali documenti di programmazione. Nonché per l'elezione degli organi sociali secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Statuto. Si riunisce altresì per iniziativa del Consiglio Direttivo per discutere l'ordine del giorno da esso stabilito, ovvero su richiesta di un decimo degli associati, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, per formulare proposte o sollecitare decisioni al Consiglio Direttivo.

Le sedute sono ritenute valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli aventi diritto intervenuti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice e, se non disposto diversamente, a scrutinio palese.

È ammessa la partecipazione per delega, la delega non può essere conferita ai membri del Direttivo. Ogni delegato non può ricevere più di tre deleghe. È ammessa, altresì, la partecipazione a distanza, non differita, con modalità che consentano l'identificazione certa del socio e la sua effettiva partecipazione al dibattito ed alle votazioni, senza compromettere il regolare svolgimento



dell'assemblea. Tale modalità di partecipazione al voto non è ammessa per le votazioni a scrutinio segreto.

Sedute straordinarie

Possono essere convocate dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di un quinto degli associati, in questo caso la convocazione avviene entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo quando previsto in modo diverso dal presente Statuto.

Le Sedute straordinarie riguardano: 1) modifiche dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo; 2) discussione e votazione di mozioni di sfiducia di Organi Sociali ovvero di componenti degli stessi; 3) Trasformazione, fusione, scissione; 4) Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

- 1) Nel caso di modifiche dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo, le sedute sono ritenute valide, in prima convocazione, se presenti i tre quarti degli aventi diritto e le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sono valide qualsiasi sia il numero degli aventi diritto intervenuti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 2) Nel caso di discussione e votazione di mozioni di sfiducia di Organi Sociali, ovvero di componenti degli stessi, le sedute vengono convocate entro quindici giorni dalla presentazione della mozione e sono ritenute valide, in prima convocazione, se presente la metà più uno degli aventi diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli aventi diritto intervenuti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 3) Nei casi di trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione si applicano le norme del Codice Civile.
- 4) Nel caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio si applicano le norme del Codice Civile, che prevedono il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Unitamente alla deliberazione di scioglimento deve essere indicata la destinazione del patrimonio sociale, da devolversi, tassativamente, ad altra Associazione di Promozione Sociale - ETS, con medesime finalità rispetto alla RAP. Il verbale della seduta va sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Direttivo e da tutti i presenti all'Assemblea. In sede di scioglimento possono essere nominati uno o più liquidatori.

Tutte le convocazioni avvengono per iscritto e devono essere consegnate, via e-mail o lettera postale, sette giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno. La convocazione dei soci irreperibili avviene mediante affissione presso la Sede Legale e, quando possibile, via telefono.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

È l'organo amministrativo dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

È composto da un minimo di cinque membri, che possono aumentare, solo in sede di nuova elezione a seguito di scadenza o di decadenza, a sette membri in funzione di un numero di soci superiore a cento ed a nove membri in funzione di un numero di soci superiore a duecento. I suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre volte consecutive.

Dura in carica quattro anni. Può dotarsi di un regolamento.

I componenti possono presentare formali dimissioni, in forma scritta, da sottoporre al voto del Direttivo. Se respinte possono essere ripresentate decorsi almeno quindici giorni e sono approvate d'ufficio. Il Direttivo decade, se viene approvata dall'Assemblea apposita mozione di sfiducia o qualora la maggioranza dei suoi componenti presenti all'Assemblea dimissioni congiunte.

L'Assemblea di elezione è convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla scadenza naturale, ovvero, entro trenta giorni dalla decadenza, dal membro anziano dell'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio personale e segreto. Ogni socio può esprimere un numero di preferenze distinte corrispondenti al sessanta per cento dei membri da eleggere. Si effettuano gli arrotondamenti all'unità superiore.

Per sostituire singoli membri dimissionari o decaduti, sono ammesse elezioni suppletive con le stesse modalità, salvo che negli ultimi sei mesi di permanenza in carica del Direttivo.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Elegge al proprio interno il Coordinatore. Nomina un Tesoriere ed un eventuale comitato di tesoreria. Nomina i Comitati organizzativi dei gruppi di lavoro. Esprime gli indirizzi espressi dall'Assemblea. Produce il rendiconto consuntivo e gli eventuali documenti di programmazione e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Ai membri del Direttivo possono essere conferite deleghe per la gestione di singole attività. Redige il piano annuale delle attività ed eventuali progetti operativi dei gruppi di lavoro e li sottopone all'Assemblea. Dispone dell'uso della denominazione, del simbolo e dei marchi. Assume le proprie decisioni a maggioranza e redige verbale di tutte le proprie sedute. I membri del Direttivo non possono far parte del Collegio dei probiviri.

Art. 7 - Il Coordinatore

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi ed in giudizio. Presiede le Sedute del Consiglio Direttivo. Può essere rieleto fino ad un massimo di due volte consecutive. Nei casi di prolungata assenza o di impedimento protratto, la legale rappresentanza è assunta dal Tesoriere o, in alternativa, dal membro più anziano del Direttivo. Tale supplenza non potrà avere durata superiore a centottanta giorni, a seguito dei quali, perdurando l'assenza o gli impedimenti del Coordinatore, dovrà assumere le funzioni un nuovo Coordinatore regolarmente eletto.

Art. 8 - Il Collegio dei Probiviri

È composto da nove membri scelti tra gli associati, tra le persone di riconosciuto valore etico e morale. Dura in carica sette anni. È eletto dall'Assemblea a scrutinio personale e segreto, sulla base di candidature individuali, ovvero su proposte scaturite dal dibattito assembleare. Elegge al proprio interno un presidente. I membri scaduti, dimissionari, decaduti, vengono sostituiti entro trenta giorni. Può dotarsi di un regolamento.

Si occupa, su azione degli aventi diritto, di giudicare delle ammissioni dei Soci. Può agire, anche di propria iniziativa, sulle sospensioni e le espulsioni dei soci. Esercita una funzione di controllo sugli atti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali. Ne sollecita modifiche, annulla, in tutto o in parte, quelli in contrasto con il presente Statuto, ovvero lesivi dei diritti degli associati.

Si riunisce in autonomia, ogni volta ne ravvisi la necessità e, ogni volta sia investito dell'onere decisionale, entro trenta giorni dalla richiesta. Esercita le proprie funzioni in commissioni composte da tre membri del Collegio, tratti a sorte dal Presidente, al momento dell'inizio del procedimento e non sostituibili sino al suo completamento. Avverso le sue decisioni è ammesso un ricorso ad altra commissione composta da membri diversi. In tutti i procedimenti personali deve essere garantita la rappresentanza degli interessati. Gli organi sociali, o loro membri, colpiti da mozione di sfiducia, possono presentare ricorso al Collegio. Su tale ricorso decide, senza appello, il Collegio al completo dei suoi membri. Il procedimento ha inizio entro cinque giorni dalla richiesta e non oltre quarantacinque giorni dall'approvazione della mozione. In tutti i suoi procedimenti è ammesso il contraddittorio. Tutti i provvedimenti personali sottoposti al giudizio del Collegio sono automaticamente sospesi, in attesa della decisione. Redige verbale di tutte le proprie sedute.

Titolo IV - Patrimonio, risorse e finanziamento.

Art. 9 - Il Patrimonio

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione: 1) I conferimenti, i contributi volontari e finalizzati dei soci; 2) I beni mobili ed immobili; 3) Le eccedenze degli esercizi finanziari annuali; 4) I titoli di credito, le partecipazioni societarie, gli investimenti in strumenti finanziari diversi; 5) Le erogazioni liberali, i lasciti, le donazioni.

Art. 10 - Le fonti di finanziamento

Rappresentano fonti di finanziamento: 1) Le quote associative; 2) I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; 3) I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative, progetti; 4) I contributi pubblici e privati; 5) Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario sociale si svolge dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

La rendicontazione, redatta dal Tesoriere e dal comitato di tesoreria, approvata dal Direttivo per il voto dell'Assemblea si compone del rendiconto di cassa, ovvero da documenti diversi obbligatori per legge. Il termine per l'approvazione da parte dell'Assemblea è il trenta aprile di ciascun anno.

Le risorse della RAP sono gestite e impiegate per finanziare le attività secondo principi di finanza etica, di trasparenza e di prudenza.

Titolo V - Gruppi di lavoro

Art. 12

Sono istituiti i gruppi di lavoro "GAP Tigullio - Gruppo d'Acquisto Popolare" e "Tigullio R@P - Scuola Popolare Interculturale".

I gruppi di lavoro sono dotati di un comitato organizzativo ciascuno, nominato dal Consiglio Direttivo.

I Comitati organizzativi sono composti da un minimo di cinque fino ad un massimo di diciannove persone, sempre in numero dispari. Due terzi delle quali devono essere tassativamente soci della R@P, di cui almeno uno dei membri del Direttivo.



I Comitati organizzativi organizzano le attività dei gruppi di lavoro, svolgono le proprie funzioni in dipendenza delle decisioni e degli indirizzi del Consiglio Direttivo, contenuti nel piano annuale, ovvero nei progetti operativi.

I gruppi di Lavoro possono individuare, al proprio interno, responsabili per singole attività.

I Gruppi di lavoro sono ammessi all'impiego, per il proprio funzionamento, delle risorse finanziarie sociali di volta in volta stanziate, ovvero previste per il loro funzionamento.

Il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea la costituzione di altri gruppi di lavoro. Ciò non comporta modifiche allo Statuto.

Titolo VI - Norme transitorie e finali

Art. 13 - Scioglimento

Valgono le disposizioni contenute nell'art.5 sezione "Sedute straordinarie", punto 3 del presente Statuto.

Art. 14 - Simbolo e marchi.

Il simbolo della RAP è costituito dalla successione dei caratteri, in stampatello maiuscolo, "R", "@", e "P". Il carattere speciale "@" noto come "at" o "chiocciola", è integrato, nella parte in basso a destra, con una piccola stella. I caratteri "R" e "P" sono di colore nero, il carattere "@" è di colore rosso. Al di sotto di tali caratteri "R@P" è riportata la scritta "Tigullio". Questo e i marchi dei gruppi di lavoro "GAP Tigullio - Gruppo d'Acquisto Popolare", allegati al presente Statuto, e "Tigullio R@P - Scuola Popolare Interculturale" costituiscono proprietà della RAP. Il loro impiego è disposto dal Consiglio Direttivo. La loro cessione è eventualmente disposta dall'Assemblea che delibera lo scioglimento della RAP.



Art. 15 - Quota associativa

Per l'adesione alla RAP non è previsto il pagamento di una quota associativa. Le modifiche al presente articolo, deliberate dall'Assemblea, non comportano modifiche statutarie.

Art. 16 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

In presenza dei requisiti contenuti negli articoli trenta e trentuno del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dell'Organo di Controllo ed all'affidamento della revisione legale dei conti, a norma di legge.

Art. 17

Entro trenta giorni dalla registrazione delle presenti modifiche presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere convocata un'assemblea ordinaria per l'elezione degli organi sociali. Fino ad allora rimangono in carica quelli precedenti.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Il presente verbale si compone di cinque fogli per un totale di dieci facciate scritte. Alle ore 18,30 del giorno nove marzo 2019 l'Assemblea si aggiorna a data destinarsi.

Il presente verbale, redatto in quattro originali, è sottoscritto dal Coordinatore, dal Segretario e dai presenti che ne facciano richiesta.

Emiliano Ferris
Nicola Laurita



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 01 APR 2019
N. 873 SERIE 3
VERSATI €

(ATTO ESENTE)

ASSISTENTE
(Nicola Laurita)

